



## UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Provvedimento n. 25 /2017

Il G.S.N., Dott. Giorgio Pozzoli, nella seduta del 20 settembre 2017, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA.

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.** In data 19 settembre 2016 (prot. n. 1743) perveniva a questo Ufficio il ricorso presentato dall'atleta Trasmondi Andy avverso la squalifica disposta nei confronti del medesimo con provvedimento del Giudice di Giornata in occasione della competizione di moto d'acqua categoria SKI F3 svoltasi a Ladispoli in data 10 settembre 2016, ad esito del reclamo tecnico presentato nell'occorso dall'atleta Calzi Fabrizio.

Si rileva che lo stesso Trasmondi ha presentato al controllo tecnico la propria moto, in conformità all'articolo 19 del Regolamento Attività Nazionale Moto d'acqua 2016, e che lo stesso è stato squalificato per irregolarità tecnica.

Il ricorrente faceva istanza allo Scrivente per l'annullamento della squalifica dal medesimo subita, in quanto il reclamante Calzi avrebbe presentato due distinti ricorsi e, "in base a testimonianze" (pag. 1 ricorso), corrisposto alla segreteria corse una sola tassa per il reclamo alla giuria, pari ad euro 300,00 (trecento virgola zero), e due depositi cauzionali per ogni singola moto, pari a complessivi euro 400,00 (quattrocento virgola zero). Il ricorrente Trasmondi chiedeva a questo Giudice l'annullamento della squalifica subita in quanto questa sarebbe derivata da un reclamo tecnico inidoneo a porre in essere i controlli da parte degli ufficiali a causa di una scorretta corresponsione delle somme dovute agli Uffici precedenti.



In particolare, il ricorrente evidenziava allo scrivente che sui reclami presentati da Calzi è stata indicata, per ciascun reclamo, la somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero) accanto alla somma di euro 700,00 (settecento virgola zero), poi depennata: secondo il ricorrente Trasmondi, dunque, il reclamante Calzi avrebbe dovuto corrispondere la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille virgola zero), corrispondenti a due tasse reclamo e due depositi cauzionali.

Con sentenza n.70/2016 del 13 ottobre 2016, il Giudice rigettava il ricorso presentato dichiarandolo inammissibile per violazione dell'art. 43 n.2) Regolamento di Giustizia, in quanto presentato oltre i cinque giorni, previsti a pena di decadenza, dall'omologazione dei risultati.

In data 2 novembre 2016 (Prot. n.2150), il tesserato Trasmondi ricorreva avverso la sentenza di questo Ufficio e, riconoscendo doversi applicare l'art. 52 Reg. Giust. vigente all'epoca anziché l'art. 43 n. 2) Reg. Giust., con sentenza del 14 febbraio 2017 la Commissione Sportiva di Appello federale annullava la sentenza dello scrivente Giudice e rinviava al medesimo il procedimento per la decisione nel merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Disposti nel capitolo precedente i passaggi processuali, questo Giudice osserva che il reclamante Calzi ha contestualmente presentato alla segreteria corse (sono indicate le ore 13.33 su entrambi i documenti) l'istanza diretta all'accertamento tecnico nei confronti del tesserato Trasmondi e del tesserato Piscaglia per violazione della medesima norma tecnica. Benché fisicamente separate, le istanze sono state presentate contestualmente (alle ore 13.33) e le medesime contengono il medesimo oggetto, concretantesi nel controllo delle moto avversarie in ordine alla pompa idrogetto "con riferimento al comma F3.15 del Regolamento Attuativo tecnico Moto d'acqua 2016" (così entrambi i documenti allegati sotto "A" e "B" al ricorso Trasmondi 19/9/2016).

Lo scrivente ritiene quindi che le istanze presentate su due documenti consistano in un unico reclamo, in quanto presentate dallo stesso soggetto (Calzi), allo stesso organo e nel medesimo momento (ore 13.33), aventi ad oggetto la medesima richiesta (controllo



della pompa idrogetto) e riferite a due moto. Quest'ultimo elemento non osta a considerare quale *unicum* le istanze in esame, poiché il medesimo articolo 19 Regolamento Attuativo tecnico Moto d'acqua 2016 prevede che, oltre alla tassa di euro 300,00 (trecento virgola zero) per il reclamo si debba corrispondere un deposito cauzionale di euro 200,00 (duecento virgola zero) per ciascuna moto.

Discende quindi che il reclamante Calzi dovesse versare alla segreteria corse la somma complessiva di euro 700,00 (settecento virgola zero), determinata dalla tassa di reclamo pari ad euro 300,00 (trecento virgola zero) e dal deposito cauzionale di complessivi euro 400,00 (quattrocento virgola zero) per il controllo di due moto (Piscaglia e Trasmondi).

Ogni somma superiore corrisposta agli Uffici dal reclamante Calzi deve considerarsi quale corrisposta senza titolo e dovrà quindi restituita dagli Uffici medesimi in favore del tesserato Calzi.

Risulta indeterminata la prova fornita dal ricorrente Trasmondi in ordine al supposto ritardato pagamento di quanto dovuto agli uffici per il reclamo presentato da Calzi; il ricorrente, sulla base del principio dell'onere della prova, avrebbe dovuto fornire quantomeno la richiesta dei soggetti in grado di testimoniare la suddetta circostanza del ritardo in ordine al pagamento e sul punto si sarebbe instaurato l'eventuale procedimento istruttorio.

Le correzioni apposte dalla segreteria corse sui documenti presentati da Calzi non attestano eventuali e tardive integrazioni, essendo apposto sul documento l'orario di deposito, documento che "fotografa" anche temporalmente il contenuto dell'istanza e la somma consegnata. Sul punto, si ricorda che è opinione di questo Ufficio che i verbali dei Commissari di Gara, nonché dei Presidenti di Giuria ed ogni documento facente parte del fascicolo di gara in quanto provenienti dagli Ufficiali di gara facciano piena prova delle dichiarazioni e dei fatti che questi attestano avvenuti in loro presenza o dagli stessi compiuti (cfr. provv. G.U. n.3/2004 del 26/4/2004).



In aggiunta, si osserva che sull'istanza relativa al controllo della moto del pilota Piscaglia viene indicata la somma di euro 1.000,00, (mille virgola zero), poi depennata.

In ordine alla posizione del reclamante Calzi, si osserva anche che nella decisione del Giudice di Giornata si dispone di incamerare la tassa di reclamo; sul punto, la decisione collide con quanto previsto dall'art. 19 Regolamento Attività nazionale Moto d'acqua 2016, il quale prevede che in caso di accoglimento del reclamo (come nel caso) la tassa di reclamo debba essere restituita, prescindendo la norma da un'eventuale squalifica dello stesso reclamante. Continuando sul punto, la norma citata prevede altresì che il deposito cauzionale debba essere restituito qualora la moto avversaria debba (come nel caso) risultare irregolare, anche in questo caso prescindendo la norma da un'eventuale squalifica dello stesso reclamante. Il reclamante Calzi non ha tuttavia impugnato la decisione del Giudice di giornata in ordine all'incameramento dei tassa reclamo e deposito cauzionale e pertanto, in assenza di domanda presentata in termini, questo Giudice non può disporre.

P.Q.M.

- visto l'articolo 19 Regolamento Attività nazionale Moto d'acqua 2016;
- vista la circolare federale n.5 del 25 febbraio 2016,
  - 1). rigetta in quanto infondato il ricorso presentato a questo Ufficio dal tesserato Trasmondi Andy in data 19 settembre 2016 (prot. n. 1743);
  - 2). conferma le squalifiche irrogate agli atleti Trasmondi Andy, Piscaglia Daniele e Calzi Fabrizio in forza della decisione del Giudice di Giornata ad esito della competizione di Moto d'Acqua categoria SKI F3 svoltasi a Ladispoli in data 10 settembre 2016;
  - 3). manda agli Uffici federali competenti nella categoria Moto d'Acqua la rideterminazione, sulla base di quanto disposto con la presente sentenza, della classifica



della competizione di Moto d'Acqua categoria SKI F3 svoltasi a Ladispoli in data 10 settembre 2016;

4). manda agli Uffici federali competenti nella categoria Moto d'Acqua la rideterminazione, sulla base di quanto disposto con la presente sentenza, della classifica relativa al Campionato al quale la summenzionata competizione attiene;

5). dispone che venga restituita al reclamante Calzi ogni eventuale differenza tra la somma dal medesimo corrisposta alla segreteria corse in occasione del summenzionato reclamo e quanto dal medesimo dovuto pari ad euro 300,00 (trecento virgola zero) a titolo di tassa reclamo oltre ad euro 400,00 (quattrocento virgola zero) a titolo di deposito cauzionale per il controllo di due moto;

6). dispone che venga incamerata la tassa di ricorso corrisposta dal ricorrente Andy Trasmondi;

7). provvede all'omologazione dei risultati della competizione *de qua* con il passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento nelle forme di cui all'articolo art. 58 comma 2 Regolamento previgente al ricorrente signor Trasmondi Andy, agli atleti Calzi Fabrizio e Piscaglia Daniele e alle rispettive associazioni di appartenenza, alla Commissione Moto d'Acqua e al G.U.G.

Dispone che la presente sentenza venga pubblicata sul sito internet della Federazione fino al 31 dicembre 2017.

Milano, 20 settembre 2017.



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Dott. Giorgio Pozzoli

